

## ATTO CAMERA

### ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/026

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010

Firmatari

Primo firmatario: [MARSILIO MARCO](#)

Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'

Data firma: 28/07/2010

Stato iter:

IN CORSO

Partecipanti allo svolgimento/discussione

**PARERE GOVERNO**

**28/07/2010**

[CASERO LUIGI](#)

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE

Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/26

presentato da

MARCO MARSILIO

testo di

giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,

premesso che:

la legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 9, comma 7, ha previsto che: « Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti»;

con l'articolo 43 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, è stata stabilita l'entità del canone da corrispondere da parte degli utenti, calcolato sulla base dell'equo canone;

in applicazione di tali norme, la possibilità di mantenere la conduzione dell'alloggio oltre i limiti

regolamentari, è stata successivamente ampliata agli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di *handicap* grave;

l'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge in esame recita che: «Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, agli utenti che non superano la soglia di reddito familiare annuo lordo stabilita annualmente dal Ministro della difesa con il decreto emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'applicazione del canone così come definito con l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, mirando a contemperare le esigenze dell'amministrazione con le condizioni sociali degli utenti.

9/3638/26. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Marsilio.